

# COMUNE DI TROVO

Provincia di Pavia

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 4 Del 14-03-2022

**Oggetto:** APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2022

L'anno duemilaventidue il giorno quattordici del mese di marzo alle ore 19:30, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

<b>SACCHI MATTIA</b>	<b>Presente</b>	<b>BIANCHI FULVIO</b>	<b>Presente</b>
<b>MORCIANO IPPAZIO</b>	<b>Presente</b>	<b>BRUNO DIEGO</b>	<b>Presente</b>
<b>LAURENTI ROSELLA</b>	<b>Presente</b>	<b>MAZZONI BEATRICE</b>	<b>Presente</b>
<b>BUSATO LUIGINO</b>	<b>Presente</b>	<b>PIFFERI ELEONORA</b>	<b>Presente</b>
<b>GANDOLFI VALENTINA</b>	<b>Presente</b>		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor SACCHI MATTIA in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor DOTT.SSA CROPANO GIULIA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

**PARERE:** FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA espresso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267 del 18/08/2000

Il Responsabile del Servizio  
MARZIA DOTT.SSA MINELLA

**PARERE:** FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE espresso ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs 267 del 18/08/2000

Il Responsabile del Servizio  
MARZIA DOTT.SSA MINELLA

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Relazione il Responsabile del Servizio Finanziario;

**PREMESSO** che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

**CONSIDERATO** che il citato articolo 1, al comma 738, ha provveduto ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU;

**PRESO ATTO** che i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

**VERIFICATO** che la norma richiamata ha assoggettato alla “nuova” IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

**RILEVATO** che, ai sensi della sopraddezza norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

**VERIFICATO** che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

**PRESO ATTO** che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla “nuova” IMU;

**RILEVATO** che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota “nuova” IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo “D”, ad eccezione dei “D/10”, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la “vecchia” IMU;

**PRESO ATTO** che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo “D”, che resta pari allo 0,76%;

**CONSIDERATO** che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI;

**VISTO** il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

**VISTO** il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento;

**VISTO** il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

**CONSIDERATO** che i predetti fabbricati sono assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre sono esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

**VISTO** il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento;

**VISTO** il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

**VISTO** il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento;

**VISTO** il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

**RICHIAMATE** le proprie deliberazioni di Consiglio comunale:

- n. 15 del 25.06.2020 con la quale si è provveduto ad approvare le aliquote della "nuova" IMU per l'anno 2020;
- n. 7 del 29.03.2021 con la quale si è provveduto a confermare le aliquote IMU 2020 anche per l'anno 2021;

**CONSIDERATO** che è volontà dell'Amministrazione comunale confermare, per l'anno 2022, le aliquote IMU approvate nell'anno 2020 e confermate nel 2021 con le succitate deliberazioni;

**RILEVATO** che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

**ATTESO** che il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 non è ad oggi rinvenibile accedendo al suddetto portale;

**ATTESO** che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

**RILEVATO** che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

**EVIDENZIATO** che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

**CONSIDERATO** che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE		tipo di immobile
base	massima	
0,50%	0,60%	abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	fabbricati rurali strumentali
0,10%	0,25%	"beni merce"
0,76%	1,06%	terreni agricoli
0,86%	1,06%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	altri immobili

**RITENUTO** opportuno, in ragione di quanto premesso, di confermare le seguenti misure di aliquota IMU per l'anno 2022:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale. Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	Esclusi dall'IMU 0,60 %
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	1,00 %, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n.431	1,00 %, da ridurre al 75 per cento
Fabbricati destinati ad uso abitativo e realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese con oggetto prevalente la costruzione e l'alienazione di immobili, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,25 % per mille

Fabbricati appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari	Non soggetti a IMU
Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; Unico immobile posseduto e non locato, dal personale in servizio permanente alle Forze armate e alle Forze di polizia e Vigili del Fuoco per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica	Non soggetti a IMU
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.	0,10 %
Fabbricati del gruppo catastale "D" industriali e commerciali. Il comma 380 lett f) art 1 Legge 228/2012 riserva allo Stato il gettito dell'IMU con aliquota standard del 7.60 per mille, per tali immobili i Comuni possono aumentare sino a 3 punti percentuali l'aliquota standard. Sono esclusi i fabbricati tipo D/10	1,00 %
Aliquota per le aree edificabili	1,00 %
Aliquota per i terreni agricoli, non posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti	1,00 %
Terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti	Non soggetti a IMU
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1,00 %

**ATTESO** che l'articolazione delle aliquote per l'anno 2022 sarà, sinteticamente, la seguente:

<b>TIPOLOGIA IMMOBILE</b>	<b>ALIQUOTA</b>
Abitazione principale di lusso	0,60%
Fabbricati rurali strumentali	0,10%
"beni merce"	0,25%
Terreni agricoli	1,00%
Fabbricati gruppo "D"	1,00%
Altri immobili e aree fabbricabili	1,00%

**RIMARCATO** che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

**RILEVATO** che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 27/09/2021 avente ad oggetto “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2022-2024”;

**CONSIDERATO** che, con decreto del Ministro dell'Interno del 24 DICEMBRE 2021 (G.U. n. 309 del 30/12/2021), il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2022 e conseguentemente, in via automatica, sono prorogati alla stessa data i termini per l'approvazione delle tariffe, aliquote e regolamenti dei tributi degli enti locali. Ciò in virtù:

- dell'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale "*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";
- dell'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 secondo il quale il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**VISTI** gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio;

**VISTO** lo Statuto comunale;

**CON** votazione favorevole resa in forma palese per alzata di mani;

### **DELIBERA**

**Per tutto quanto in narrativa esposto e che qui si intende integralmente riportato:**

1. Tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di confermare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote IMU, da applicare nell'anno 2022;
3. Di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2022;
4. Di applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale. Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	Esclusi dall'IMU 0,60 %
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	1,00 %, con riduzione del 50 per cento della base imponibile

Aliquota per immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n.431	1,00 %, da ridurre al 75 per cento
Fabbricati destinati ad uso abitativo e realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese con oggetto prevalente la costruzione e l'alienazione di immobili, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,25 % per mille
Fabbricati appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari	Non soggetti a IMU
Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; Unico immobile posseduto e non locato, dal personale in servizio permanente alle Forze armate e alle Forze di polizia e Vigili del Fuoco per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica	Non soggetti a IMU
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.	0,10 %
Fabbricati del gruppo catastale "D" industriali e commerciali. Il comma 380 lett f) art 1 Legge 228/2012 riserva allo Stato il gettito dell'IMU con aliquota standard del 7.60 per mille, per tali immobili i Comuni possono aumentare sino a 3 punti percentuali l'aliquota standard. Sono esclusi i fabbricati tipo D/10	1,00 %
Aliquota per le aree edificabili	1,00 %
Aliquota per i terreni agricoli, non posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti	1,00 %
Terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti	Non soggetti a IMU
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1,00 %

Sintetizzabili come segue:

ALIUQUOTA	TIPOLOGIA IMMOBILI
0,60%	Abitazione principale di lusso
0,10%	Fabbricati rurali strumentali
0,25%	"beni merce"
1,00%	Terreni agricoli
1,00%	Fabbricati gruppo "D"
1,00%	Altri immobili e aree fabbricabili



5. Di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;
6. Di dare atto che la presente deliberazione dovrà essere pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Ente;
7. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione favorevole, resa in forma palese, per alzata di mani, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di consentire gli adempimenti conseguenti.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
SACCHI MATTIA

Il Segretario Comunale  
DOTT.SSA CROPANO GIULIA

---

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno                      al giorno                      e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Trovo, li

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT.SSA CROPANO GIULIA

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14-03-2022 per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267.

Trovo, li

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT.SSA CROPANO GIULIA

---

**Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate**